



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL CENTRO

Agli Uffici della Motorizzazione Civile di Roma,
L'Aquila, Firenze, Lucca, Perugia, Cagliari,
Frosinone e rispettive Sezioni coordinate

Al Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli
e Dispositivi di Roma e relative Sezioni
coordinate

Ufficio di supporto

e p.c. Alla Regione Lazio
protocollo@pec.regione.lazio.it

Alla Regione Abruzzo
drg@pec.regione.abruzzo.it

Alla Regione Umbria
regione.giunta@postacert.umbria.it

Alla Regione Toscana
regionetoscana@postacert.toscana.it

Alla Regione Sardegna
segretariogenerale@pec.regione.sardegna.it

Direttiva 5/2026/DGTC

Oggetto: Atto di riordino delle competenze e delle procedure in materia di “*Ispettori Autorizzati*”.

Tenuto conto del nuovo assetto organizzativo interno della Direzione Generale Territoriale del Centro e dell'entrata a regime, dal 02.01.2026, delle disposizioni concernenti il **Registro Unico degli Ispettori** (RUI), istituito presso il CED della Direzione Generale per la motorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 11.12.2019, nonché al fine di semplificare le procedure afferenti alle competenze di questa Direzione Generale Territoriale quale **Organismo di supervisione**, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera i), del D.M. 446/2021 e s.m.i., si dispone l'adozione delle disposizioni procedurali e operative di seguito riportate, con **decorrenza 01.02.2026**.

§ § § § §

A. QUADRO NORMATIVO

Con **D.M. 214/2017** e s.m.i. è stata recepita in Italia la Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.



MIT

dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it
segreteria.dgt3@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL CENTRO

Con il recepimento della Direttiva in parola, oltre alla disciplina della frequenza, dei contenuti e delle modalità dei controlli tecnici sui veicoli, finalizzati all'accertamento dell'idoneità alla circolazione stradale, sono stati individuati i "centri di controllo", delineata la figura dell'"ispettore" e introdotti gli "Organismi di supervisione".

Medio tempore è intervenuto l'**Accordo Stato-Regioni 17.04.2019** con il quale sono stati definiti i criteri della formazione degli ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Successivamente, con **D.M. 11.12.2019** è stato istituito il Registro Unico degli Ispettori di revisione (RUI) e sono state definite le funzioni che il registro deve assolvere.

Il **D.M. n. 446/2021** e s.m.i., quale norma di raccordo e regolazione del settore, ha definito i "veicoli pesanti" e i requisiti dei "centri di controllo privati" destinati alla loro revisione, individuato i "centri di controllo 870", istituito il "Registro dei Centri di Controllo privati" (RCC), delineato l'ambito dell'attività di vigilanza sugli "operatori autorizzati" e sugli "ispettori", nonché disciplinato il regime sanzionatorio e i requisiti per l'accesso all'esame di "ispettore autorizzato".

Con il **D.D. 40/2022** e s.m.i. della Direzione Generale per la motorizzazione, sono stati infine definiti i dettagli dell'impianto regolatorio (*corrispettivi e numero massimo di veicoli giornalmente revisionabili dagli ispettori autorizzati; requisiti di accesso, programmi e modalità di svolgimento dei corsi di formazione iniziale e dei corsi di integrazione dell'abilitazione degli ispettori autorizzati; procedure di accesso all'esame per conseguire o integrare l'abilitazione di ispettore autorizzato; organizzazione e svolgimento delle sedute d'esame; regime sanzionatorio degli ispettori autorizzati*).

Il **D.D. 198/2025** e s.m.i. del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, infine, nel rispetto delle disposizioni del GDPR (Regolamento (UE) 2016/679) in materia di protezione dei dati personali, ha definito le procedure per l'iscrizione al RUI e per il mantenimento e l'aggiornamento della posizione, nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi formativi periodici.

Alla luce dell'attuale quadro normativo come sopra richiamato, la presente disposizione persegue l'obiettivo del riordino delle competenze e della semplificazione delle procedure di questa Direzione Generale Territoriale.

§ § § § §

B. DEFINIZIONI

Ai fini dell'espletamento delle attività di revisione, si rende necessario, in via preliminare, definire la distinzione tecnica e terminologica tra *veicoli leggeri* e *veicoli pesanti*, considerato che il vigente Codice della Strada prevede una classificazione dei veicoli articolata secondo criteri differenti (art. 47 e seguenti):

- **veicoli leggeri:** i veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, così come individuati dall'art. 80, comma 8, del C.d.S.;



MIT

dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it
segreteria.dgt3@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL CENTRO

- **veicoli pesanti:** i veicoli a motore, e loro rimorchi e semirimorchi, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), così come individuati dall'art. 80, comma 8, del C.d.S.

Sono stati assimilati ai *veicoli pesanti* i veicoli:

- veicoli di categoria N2 ed N3 ad uso speciale (circolare DGMOT prot. 22651 del 06.08.2025);
- veicoli di categoria O3 ed O4 ad uso speciale (circolare DGMOT prot. 25769 del 17.09.2025);
- trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5 con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h (D.D. 557 del 12.12.2025).

La funzione di controllo tecnico sui veicoli ai sensi del D.M. 214/2017 e s.m.i. (revisione ex art. 80 del C.d.S.), dal 02.01.2026, può essere svolta esclusivamente dai seguenti soggetti:

- **ispettori abilitati:** funzionari del Dipartimento per trasporti e la navigazione abilitati a effettuare gli accertamenti tecnici ai sensi di quanto previsto dall'art. 81 del C.d.S.;
- **ispettori autorizzati:** soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lett. g), n. 2, del D.M. 446/2021, a loro volta suddivisi in:

ispettore autorizzato di modulo B: soggetto che dopo aver svolto la prescritta formazione ha superato l'esame di abilitazione per i controlli tecnici dei veicoli leggeri, di cui all'art. 3, comma 6, dell'Accordo Stato-Regioni 17.04.2019;

ispettore autorizzato di modulo C: soggetto che dopo aver svolto la prescritta formazione ha superato l'esame di abilitazione per i controlli tecnici dei veicoli pesanti, di cui all'art. 3, comma 8, dell'Accordo Stato-Regioni 17.04.2019;

ispettore ope-legis: soggetto di cui all'articolo 13, comma 2, del D.M. 446/2021 ed all'art. 7 del D.D. del Capo Dipartimento 18.05.2018, ovvero sia soggetto che, in possesso del titolo di studio prescritto, alla data del 20.05.2018, era già autorizzato o abilitato o che, avendo partecipato ai corsi conclusi entro la predetta data, abbia superato il prescritto esame di abilitazione secondo le modalità previgenti entro la data del 31.08.2018, equiparato ad un ispettore autorizzato di modulo B.

L'ispettore *ope legis* è definito in attività se svolge la sua attività in maniera continuativa ed esclusiva, a norma dell'art. 240, comma 2, del D.P.R. 495/1992, presso un centro di controllo privato per la revisione dei veicoli leggeri (*ispettore responsabile tecnico*); diversamente si definisce non in attività.

Assimilati agli ispettori abilitati (per la sola revisione dei *veicoli pesanti*) e fino al 31.12.2025 (salvo future eventuali modifiche normative) sono stati gli **ispettori ausiliari** ovvero sia funzionari del Dipartimento per trasporti e la navigazione abilitati a effettuare gli accertamenti tecnici ai sensi di quanto previsto dall'art. 81 del C.d.S., *in quiescenza*.



MIT

dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it
segreteria.dgt3@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL CENTRO

La funzione di controllo tecnico sui veicoli ai sensi del D.M. 214/2017 e s.m.i. (revisione ex art. 80 del C.d.S.), può essere svolta esclusivamente presso le seguenti strutture:

- **centri di controllo pubblici:** Uffici della motorizzazione civile;
- **centri di controllo privati:** imprese di cui all'art. 10 del D.P.R. 558/1999 autorizzate ai sensi dell'art. 80/8 del C.d.S. ad effettuare le operazioni di revisione ivi previste a loro volta suddivisi in:
 - officina leggeri:** struttura autorizzata all'espletamento delle attività di revisione dei *veicoli leggeri*;
 - operatore autorizzato:** struttura autorizzata all'espletamento delle attività di revisione dei *veicoli pesanti*;
- **centri 870:** imprese di cui all'art. 10 del d.P.R. 558/1999 autorizzate dalla Direzione Generale per la motorizzazione ai sensi dell'art. 19 e tabella III, punto 3), della legge 870/1986, per l'espletamento delle attività di revisione di tutti i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e loro rimorchi o semirimorchi, nonché di veicoli con massa complessiva a pieno carico anche inferiore o uguale a 3,5 t se capaci di contenere più di sedici persone compreso il conducente.

§ § § § §

C. OPERATORI AUTORIZZATI

Le imprese di cui all'art. 10 del d.P.R. 558/1999, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione delle revisioni dei *veicoli pesanti* da parte della competente Amministrazione provinciale (Provincia o Città metropolitana), devono essere in possesso dei **requisiti** di cui all'art. 3-bis del D.M. 446/2021 e s.m.i. (onorabilità, capacità finanziaria, ISO 9001, attrezzature, dotazioni informatiche e locali), requisiti che devono essere nella piena e stabile disponibilità dell'impresa per l'intera durata dell'autorizzazione.

Per quanto attiene ai **locali**, gli stessi devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia e di sicurezza, nonché idonei sotto il profilo dimensionale e funzionale allo svolgimento delle operazioni di revisione dei *veicoli pesanti*, garantendo adeguate condizioni di accessibilità, sicurezza e riservatezza delle attività, in conformità alle prescrizioni tecniche e operative stabilite dal D.M. 446/2021 e s.m.i. e dalle ulteriori disposizioni applicabili:

- locali destinati esclusivamente alle operazioni di revisione, quando in corso, e separati da quelli eventualmente utilizzati per l'attività di autoriparazione;
- superficie totale non inferiore a 250 m², comprensiva del corpo di fabbrica principale e delle superfici dei locali ad uso ufficio, servizi ed altre pertinenze, che possono essere collocati anche in corpi di fabbrica distinti, purché all'interno dello stesso comprensorio;
- corpo di fabbrica principale, ove è posizionata la linea, o le linee, di revisione con superficie non inferiore a 200 m² per ciascuna linea;
- larghezza lato ingresso non inferiore a 6 m;
- altezza non inferiore a 6,20 m se la linea è munita di ponte sollevatore, oppure non inferiore a



MIT

dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it
segreteria.dgt3@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL CENTRO

- 5,0 m se la linea è munita di fossa di ispezione;
- varchi per l'ingresso e l'uscita dei veicoli di larghezza e altezza non inferiori a 4,5 m;
- area di manovra esterna al corpo di fabbrica principale di superficie non inferiore a 600 m² comprensiva, eventualmente, anche delle superfici di aree di accumulo nella disponibilità dell'operatore autorizzato e situate nelle immediate vicinanze.

Le officine leggeri, se in possesso dei suddetti requisiti, possono chiedere l'autorizzazione anche ai fini della revisione dei *veicoli pesanti*. In tal caso, non è consentito svolgere contemporaneamente, in una medesima seduta operativa, le revisioni dei *veicoli leggeri* e quelle dei *veicoli pesanti*.

Al rilascio dell'autorizzazione da parte della competente Amministrazione provinciale (Provincia o Città metropolitana) consegue, da parte della stessa, la comunicazione al CED della DGMOT ai fini dell'iscrizione dell'operatore autorizzato nel registro generale informatizzato dei centri di controllo privati (RCC).

§ § § § §

D. CENTRI 870

Sono centri 870 quelle sedi operative riconosciute dagli Uffici della motorizzazione civile competenti per territorio ai sensi dell'art. 19 e tabella III, punto 3), della legge 870/1986, presso le quali si svolgono le attività di revisione di tutti i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e loro rimorchi o semirimorchi, nonché quelle dei veicoli con massa complessiva a pieno carico anche inferiore o uguale a 3,5 t se capaci di contenere più di sedici persone compreso il conducente.

Dette strutture, ai sensi dell'art. 18-bis del D.M. 446/2021 e s.m.i., possono continuare ad operare secondo il regime sopra individuato, fino al diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto (c.d. decreto tariffe) di cui all'art. 19 del richiamato D.M. 446/2021.

Oltre tale data, presso i centri 870 potranno essere svolte esclusivamente le revisioni dei veicoli adibiti al trasporto di persone (autobus) nonché di quelli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t destinati al trasporto di merci pericolose o deperibili in regime di temperatura controllata (ATP).

§ § § § §

E. ISCRIZIONE AL RUI

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo tecnico sui veicoli ai sensi del D.M. 214/2017 e s.m.i. (revisione ex art. 80 del C.d.S.), gli ispettori autorizzati (*ope legis*, modulo B o modulo C) devono essere iscritti al RUI.

L'iscrizione al RUI e l'aggiornamento della relativa posizione sono regolate integralmente dal D.D. 198/2025 e s.m.i.. Il RUI è accessibile in tempo reale e in modalità telematica esclusivamente tramite l'utilizzo della piattaforma istituita presso il CED della Motorizzazione.



MIT

dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it
segreteria.dgt3@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL CENTRO

Atteso il disposto degli artt. 6, 7, 8, 10 e 11 del richiamato D.D. n. 198/2025, che consentono l'interruzione dei termini procedurali, fissati in 30 (trenta) giorni ai sensi dell'art. 2 della legge 241/1990, nei casi in cui l'istruttoria dell'istanza presentata venga sospesa per carenza o incompletezza della documentazione, qualora le integrazioni prodotte dall'interessato entro i termini assegnati non consentano la favorevole definizione dell'istruttoria, si procederà al rigetto dell'istanza, al fine di evitare un'applicazione elusiva della previsione di cui all'art. 11 del medesimo decreto, che richiama l'istituto del silenzio-assenso ai fini della definizione favorevole dell'istanza.

L'accesso al RUI è riservato agli ispettori autorizzati, esclusivamente con riferimento alla propria posizione individuale, nonché, previa delega dell'ispettore, agli studi di consulenza automobilistica, ai centri di controllo privati autorizzati alla revisione dei veicoli leggeri e agli organismi di formazione. È altresì consentito l'accesso agli Uffici degli organismi di supervisione (Uffici della motorizzazione civile e Centri prova autoveicoli) per finalità istituzionali.

Nel RUI sono registrate, oltre alle informazioni relative alla formazione iniziale e di aggiornamento dell'ispettore, anche quelle relative alla firma digitale ed all'assicurazione per responsabilità civile professionale e per infortuni.

§ § § § §

F. FORMAZIONE

I corsi di formazione iniziale per gli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli (ispettori autorizzati), i corsi di integrazione dell'abilitazione nonché i corsi di aggiornamento periodico sono svolti da soggetti accreditati o autorizzati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.M. 214/2017 e dal relativo Allegato IV.

Con riferimento all'ambito territoriale di competenza di questo Organismo di supervisione (Direzione Generale Territoriale del Centro), gli enti di formazione risultano autorizzati, in ragione della sede legale degli stessi, dalle Regioni Lazio, Abruzzo, Umbria, Toscana e Sardegna.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.D. 40/2022 e s.m.i., la **lista degli enti di formazione autorizzati** dalle singole Regioni ed i successivi eventuali aggiornamenti, è trasmessa all'indirizzo PEC di questa Direzione Generale Territoriale: dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it.

L'impianto generale della formazione è regolato dall'**Accordo Stato-Regioni 17.04.2019**.

La **formazione iniziale** è strutturata su due moduli, il cui programma è declinato nelle tabelle allegate all'Accordo Stato-Regioni 17.04.2019:

- **modulo A** (teorico) della durata di 120 ore;
- **modulo B** (teorico-pratico) della durata di 176 ore.

La **formazione di integrazione** dell'abilitazione è strutturata su un modulo, il cui programma è declinato nella tabella allegata all'Accordo Stato-Regioni 17.04.2019:



MIT

dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it
segreteria.dgt3@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL CENTRO

- **modulo C** (teorico-pratico) della durata di 50 ore.

Con periodicità triennale, nella vigenza della propria attività, ogni ispettore autorizzato deve frequentare con profitto un **corso di aggiornamento** della durata minima di 30 ore, il cui programma è previsto dall'art. 9 del D.D. 40/2022 e s.m.i., al fine di mantenere attivo il proprio titolo abilitativo.

I termini per la formazione di aggiornamento sono individuati dall'art. 13 del D.D. 198/2025 e s.m.i. e si differenziano in funzione della qualificazione dell'ispettore autorizzato (*ope legis*, modulo B o modulo C):

- ispettori *ope legis* abilitati o autorizzati prima del 31.12.2010:
 - primo aggiornamento entro 31.03.2025;
 - aggiornamento successivo entro 3 (tre) anni decorrenti dalla data di rilascio dell'attestato di aggiornamento della formazione;
- ispettori *ope legis* abilitati o autorizzati tra il 01.01.2011 e il 31.08.2018:
 - primo aggiornamento entro 31.12.2025;
 - aggiornamento successivo entro 3 (tre) anni decorrenti dalla data di rilascio dell'attestato di aggiornamento della formazione;
- ispettori modulo B:
 - entro 3 (tre) anni decorrenti dalla data dell'esame di modulo B;
- ispettori modulo C (anche se in precedenza *ope legis*):
 - entro 3 (tre) anni decorrenti dalla data dell'esame di modulo C.

Al termine di ciascun corso, l'ente di formazione rilascia ai partecipanti un attestato di frequenza con profitto, valido ai fini della successiva iscrizione al Registro Unico degli Ispettori (RUI) ovvero dell'aggiornamento della relativa posizione di iscrizione.

§ § § § §

G. ESAMI DI ABILITAZIONE

Per l'iscrizione al RUI in qualità di ispettore autorizzato di modulo B o ispettore autorizzato di modulo C, è necessario superare il prescritto esame di abilitazione.

L'accesso all'esame di **modulo B** è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver conseguito uno dei titoli di studio di cui all'art. 2, comma 3, dell'Accordo Stato-Regioni 17.04.2019;
- b) aver conseguito la prescritta esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali, nei modi e nelle forme di cui all'art. 2, commi 5, 6 e 7, dell'Accordo Stato-Regioni 17.04.2019;
- c) requisiti personali di cui all'art. 240, comma 1, lettere da a) ad e), del regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
- d) attestato di frequenza con profitto del modulo formativo B (validità 3 anni dalla data di rilascio).

L'accesso all'esame di **modulo C** è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) alternativamente: 1. certificato di abilitazione professionale di modulo B;



MIT

dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it
segreteria.dgt3@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL CENTRO

2. certificato di iscrizione al RUI quale ispettore autorizzato di modulo B (per esame o *ope-legis*);
 3. documentazione attestante lo status di ispettore *ope-legis* (non iscritto al RUI);
- b) attestato di frequenza con profitto del corso di aggiornamento della formazione nei seguenti casi (riferiti al precedente punto a)):
- a)-1. certificato di abilitazione professionale di modulo B conseguito da più di 3 anni;
 - a)-2. formazione di aggiornamento scaduta da più di 3 anni;
 - a)-2. esame di modulo B superato da più di 3 anni senza formazione di aggiornamento;
 - a)-2. ispettore *ope-legis* senza formazione di aggiornamento;
 - a)-3. sempre;
- c) requisiti personali di cui all'articolo 240, comma 1, lettere da a) ad e), del regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
- d) attestato di frequenza con profitto del modulo formativo C (validità 3 anni dalla data di rilascio).

Con cadenza annuale e, di norma, entro il mese di gennaio, ai sensi dell'art. 14 del D.D. n. 40 e s.m.i., è adottato da questo Organismo di supervisione il **calendario annuale** delle sessioni d'esame, riferito all'ambito territoriale di competenza delle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria, Toscana e Sardegna.

Detto provvedimento reca altresì le modalità di presentazione delle domande di ammissione agli esami e la documentazione da produrre.

Entro il termine indicato nel suddetto decreto, gli aspiranti ispettori, presentano, tramite PEC, all'indirizzo dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it, la **domanda di ammissione**, allegando la documentazione prevista.

La domanda deve essere, preferibilmente, firmata digitalmente dall'aspirante ispettore, ferma restando l'allegazione di una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, atteso che tra i documenti da allegare all'istanza è sempre presente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Al termine dell'istruttoria di rito, l'ammissione o la non ammissione all'esame è comunicata all'interessato.

Le prove d'esame si svolgono dinanzi a una **Commissione d'esame** nominata da questa Direzione Generale Territoriale, in conformità al combinato disposto dell'art. 16 del D.M. n. 446/2021 e s.m.i. e dell'art. 13 del D.D. 40/2022 e s.m.i..

In considerazione dell'estensione territoriale di competenza di questa Direzione Generale Territoriale e delle relative specificità, ivi compresa la presenza di una regione insulare, nonché al fine di assicurare una razionale ed equilibrata distribuzione dei candidati provenienti dalle diverse regioni, sono state individuate più sedi d'esame e, conseguentemente, istituite più Commissioni d'esame.

Nel medesimo provvedimento sono altresì disciplinate le modalità di svolgimento delle prove.

Al riguardo, non è previsto alcun vincolo territoriale che leghi il candidato a una specifica Commissione d'esame, fatto salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 3, del D.D. n. 40 e s.m.i.



MIT

dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it
segreteria.dgt3@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL CENTRO

In particolare, i candidati possono sostenere l'esame presso una qualsiasi delle Commissioni d'esame istituite nell'ambito di questa Direzione Generale Territoriale, a condizione che l'ente di formazione che ha rilasciato l'attestato di frequenza con profitto al corso di formazione di modulo B o di modulo C, secondo il caso che ricorre, abbia sede in una delle regioni di competenza della medesima Direzione Generale Territoriale (Lazio, Abruzzo, Umbria, Toscana e Sardegna).

§ § § § §

H. ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI ISPETTORE AUTORIZZATO

L'esercizio della funzione di **ispettore autorizzato di modulo B** è soggetto ai seguenti obblighi:

- presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione di sua competenza e responsabilità;
- informare la persona che presenta il veicolo al controllo delle carenze riscontrate e da correggere;
- controllare la funzionalità della linea di revisione, comprese le attrezzature ivi disposte;
- richiedere formalmente al titolare dell'impresa il tempestivo intervento di ripristino della linea di revisione, ove necessario;
- controllare l'avvenuta registrazione della taratura periodica delle attrezzature di controllo e, per il fonometro, procedere alla verifica di taratura attraverso il relativo calibratore;
- trasmettere l'esito delle revisioni al CED tramite il collegamento informatico;
- curare la stampa della certificazione di avvenuta revisione.

L'esercizio della funzione di **ispettore autorizzato di modulo C** è soggetto ai seguenti obblighi:

- presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione di sua competenza e responsabilità;
- acquisire una dichiarazione del proprietario del veicolo (ovvero dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio) attestante la corretta attività di manutenzione eseguita sul veicolo ai fini della verifica dello stato di efficienza degli organi e delle parti del veicolo non raggiungibili senza smontaggio;
- essere esente, al momento di un controllo tecnico, da **cause di esclusione** e da **incompatibilità o conflitti di interesse**, in modo da assicurare che sia mantenuto un elevato livello di imparzialità ed obiettività;
- conservare i moduli di prenotazione contenenti, tra l'altro, l'annotazione gli esiti delle prove strumentali e visive effettuate, per un periodo di 24 mesi e renderli disponibili, a richiesta, al personale di questa Direzione Generale Territoriale, quale Organismo di supervisione;
- informare la persona che presenta il veicolo al controllo delle carenze riscontrate e da correggere;
- controllare la funzionalità della linea di revisione, comprese le attrezzature ivi disposte;
- richiedere formalmente al titolare dell'impresa il tempestivo intervento di ripristino della linea di revisione, ove necessario;
- controllare l'avvenuta registrazione della taratura periodica delle attrezzature di controllo e, per il fonometro, procedere alla verifica di taratura attraverso il relativo calibratore;
- trasmettere l'esito delle revisioni al CED tramite il collegamento informatico;
- curare la stampa della certificazione di avvenuta revisione.



MIT

dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it
segreteria.dgt3@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL CENTRO

L'ispettore autorizzato nell'esercizio delle sue funzioni si conforma, altresì, alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del D.M. 214/2017 e relativi allegati, nonché alle disposizioni di cui all'art. 4 del D.D. 211/2018 e ad ogni altra eventuale disposizione attuativa ed istruzione operativa.

Ai fini dell'esenzione da **cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interessi**, per la cui definizione si rinvia al pertinente paragrafo, gli ispettori di modulo C, all'atto della comunicazione della propria disponibilità a operare presso *un centro di controllo privato* ovvero presso un *centro 870* di competenza di un Ufficio della Motorizzazione civile di questa Direzione Generale Territoriale, sono tenuti a dichiarare:

- a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione, incompatibilità o conflitto di interessi previste dall'art. 17, commi 3, 4, 5 e 6-bis, del D.M. 446/2021 e s.m.i.;
- b) di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Ufficio della Motorizzazione civile l'eventuale sopravvenienza di una delle suddette condizioni;
- c) di impegnarsi a comunicare all'Ufficio della Motorizzazione civile, prima dello svolgimento di ciascuna singola seduta operativa per la quale siano stati designati e, comunque, non oltre le ore 12:00 del giorno precedente (ai fini dell'eventuale sostituzione), mediante PEC all'indirizzo istituzionale di riferimento dell'Ufficio, l'orario di inizio delle operazioni nonché l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi, anche potenziale, con il soggetto richiedente la seduta e con il soggetto presso il quale la seduta operativa si svolge, impegnandosi altresì ad astenersi dall'effettuazione delle operazioni di revisione qualora un conflitto di interessi dovesse insorgere, anche in corso di seduta, nei confronti del titolare o intestatario del veicolo o dei veicoli da sottoporre a revisione.

§ § § § §

I. CONDIZIONI DI ESCLUSIONE, INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO D'INTERESSE

Le condizioni di esclusione, incompatibilità e conflitto d'interessi sono applicabili, ai sensi dell'art. 17 del D.M. 446/2021 e s.m.i., esclusivamente agli ispettori autorizzati di modulo C.

Le **condizioni di esclusione** sono le seguenti:

- rapporto di lavoro subordinato (es. dipendente, a tempo determinato, a tempo parziale, di apprendistato, intermittente, etc.) tra l'*operatore autorizzato* o il *centro 870* presso cui si svolgono le operazioni di revisione e l'ispettore autorizzato; è ammesso esclusivamente lo status di "*lavoratore autonomo*";

Parimenti l'ispettore autorizzato non può svolgere l'attività di revisione presso l'*operatore autorizzato* o il *centro 870* di cui è titolare. Detta limitazione, nel caso di società, si applica a:

- a) tutti i soci delle società di persone;
- b) soci accomandatari delle società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) amministratori per ogni altro tipo di società.

Rappresentano **situazioni di incompatibilità e/o conflitto d'interessi**, anche potenziale, di un ispettore autorizzato con un operatore autorizzato, tutte quelle previste dall'art. 6, comma 1, del D.P.R. 62/2013:



MIT

dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it
segreteria.dgt3@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL CENTRO

- rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con *operatori autorizzati* o *centri 870*, in qualunque modo retribuiti, avuti negli ultimi tre anni o attualmente in corso, in prima persona o da parte di parenti o affini entro il secondo grado, da parte del coniuge o del convivente.

§ § § § §

J. VIGILANZA

Sotto il profilo amministrativo, i *centri di controllo privati* rientrano nella competenza delle amministrazioni provinciali o delle città metropolitane, cui spetta l'esercizio delle funzioni di vigilanza correlate.

Sotto il profilo tecnico, i *centri di controllo privati* rientrano nella competenza delle Direzioni Generali Territoriali quali Organismi di supervisione ai sensi del D.M. 446/2021, le quali, per il tramite degli Uffici della Motorizzazione civile, svolgono le funzioni di vigilanza connesse nonché i controlli di cui all'art. 80, comma 10, del C.d.S..

Qualora, nell'esercizio delle funzioni di supervisione e vigilanza, emergano profili di irregolarità nello svolgimento delle attività di revisione, gli Uffici della Motorizzazione civile provvedono a darne tempestiva comunicazione alla competente amministrazione provinciale o alla città metropolitana, secondo il caso, trasmettendo copia del verbale redatto in occasione dell'esercizio delle predette funzioni, dal quale risulti compiutamente l'avvenuta contestazione della norma violata al trasgressore ovvero, se del caso, ai trasgressori, o ancora al titolare del *centro di controllo privato*.

Il verbale di ispezione, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dai funzionari dell'Ufficio della Motorizzazione civile incaricati, dal legale rappresentante del *centro di controllo privato* e dall'*ispettore autorizzato*, ove presente, deve essere immediatamente notificato ai medesimi, i quali sono tenuti a sottoscriverlo per ricevuta della copia. L'eventuale rifiuto di sottoscrizione o di firma per ricevuta deve essere espressamente annotato nel verbale. In tale evenienza, l'Ufficio della Motorizzazione civile provvede alla notifica formale del verbale di ispezione mediante il servizio postale ovvero per il tramite degli organi di polizia di cui all'art. 12 del C.d.S..

Qualora l'irregolarità (*) riguardi l'*ispettore autorizzato*, attesa la competenza esclusiva in capo a questa Amministrazione, ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 18 del D.M. 446/2021 e s.m.i.. In tal caso, l'Ufficio della Motorizzazione civile che ha accertato l'irregolarità, fermo restando quanto già indicato, provvede all'immediata trasmissione del verbale di ispezione, unitamente ai relativi allegati e a una relazione istruttoria esplicativa, a questa Direzione Generale Territoriale.

La Direzione Generale Territoriale, nell'esercizio delle competenze attribuite quale Organismo di supervisione, avvia il procedimento di sospensione o di revoca del certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di ispettore autorizzato (iscrizione al RUI), mediante adozione di apposito provvedimento motivato ai sensi della legge 241/1990, assegnando all'interessato un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Scaduto il termine assegnato per la presentazione delle controdeduzioni, qualora le stesse non siano state prodotte ovvero, se prodotte, non siano state ritenute idonee a superare i rilievi formulati,



MIT

dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it
segreteria.dgt3@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL CENTRO

sarà adottato un provvedimento di sospensione del *certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di ispettore autorizzato* per un periodo fino a 15 (quindici) giorni, determinato in relazione alla gravità dell'addebito accertato.

Qualora, nell'arco di 2 (due) anni decorrenti dalla data di adozione di un provvedimento di sospensione di 15 (quindici) giorni, venga accertata una seconda violazione sanzionabile (*), è disposta la sospensione del *certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di ispettore autorizzato* per un periodo compreso tra 1 (uno) e 3 (tre) mesi.

Qualora, nel medesimo arco temporale di 2 (due) anni decorrenti dalla data di adozione del primo provvedimento di sospensione di 15 (quindici) giorni, venga accertata una terza violazione sanzionabile (*), è disposta la revoca del *certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di ispettore autorizzato*.

La revoca del *certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di ispettore autorizzato* è, in ogni caso, disposta qualora venga accertata la perdita dei requisiti prescritti dall'art. 240, comma 1, lettere b), c) ed e), del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, previo avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990.

Alla revoca del *certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di ispettore autorizzato* consegue la cancellazione dell'ispettore autorizzato dal RUI.

(*) irregolarità sanzionabili

- perdita dei requisiti e delle condizioni prescritti dall'articolo 15, comma 2, e 17, commi 1, ultimo periodo e relative lettere a), b) e c), 3, 4 e 5 del D.M. 446/2012 e s.m.i.;
- effettuazione delle revisioni in difformità dalle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 10 del D.M. 214/2017 e relativi allegati, all'art. 4 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il Personale 211/2018 e relativo allegato 2 ed all'articolo 17, comma 6-bis, del D.M. 446/2012 e s.m.i..

Ogni altra precedente disposizione in contrasto con la presente direttiva è da intendersi abrogata.

La presente direttiva è notificata al personale interessato per il tramite dei Dirigenti, dei Funzionari coordinatori e dei Responsabili di Sezione, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza, attraverso il sistema di gestione documentale DOCUMIT.

Si autorizza la pubblicazione sulla pagina internet provvisoria della Direzione Generale Territoriale del Centro (www.motorizzazioneroma.eu/dgtcentro).

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Paolo AMOROSO



MIT

dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it
segreteria.dgt3@mit.gov.it